

Conferimento degli insegnamenti nei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa

Riferimenti Normativi e Regolamentari

(Esaminato nella adunanza del Presidio di qualità del 3.11.2014)

DOC5/14

Palermo, 3 novembre 2014



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

PREMESSE

Al fine di agevolare l'applicazione del nuovo Regolamento per il "Conferimento degli insegnamenti nei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa", emanato con D.R. N. 2852 del 29.07.2014 (Allegato 1), è stata predisposta una Tavola sinottica che riporta, per ciascuna Fase dell'Offerta Formativa, la tipologia di incarico, la tipologia di reclutamento adottabile, il titolo (gratuito o oneroso) relativo al conferimento dell'incarico, l'organo deliberante ed i pertinenti riferimenti normativi e regolamentari.

Vengono, infine, riportati in forma estesa i riferimenti normativi e regolamentari citati nella Tavola.



FASE	TIPOLOGIA DI INCARICO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	TITOLO	ORGANO DELIBERANTE	RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	Carico didattico ai Professori (Docenza di riferimento)	Dichiarazione di disponibilità (60 – 120 ore) Obbligo di 120 ore per coloro che hanno optato per la L. 230/2005	gratuito	Consiglio di Dipartimento del SSD, su proposta del Corso di Studio interessato. Verifica ad opera del Consiglio della Scuola su equilibrata utilizzazione delle risorse umane	Art.10, D.P.R. 382/1980 Art.12, comma 1 Legge 341/1990 Art.15, Legge 341/1990 Art.6, Legge 240/2010 Art.3, Regolamento di Ateneo
PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	Carico didattico ai Ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 240/2010 (Docenza di riferimento)	Dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 240/2010	gratuito	Consiglio di Dipartimento del SSD, su proposta del Corso di Studio interessato. Verifica ad opera del Consiglio della Scuola su equilibrata utilizzazione delle risorse umane	Combinato disposto Art.6, comma 4 Legge 240/2010 e Art.23, comma 2 Legge 240/2010 Art.3, Regolamento di Ateneo



FASE	TIPOLOGIA DI INCARICO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	TITOLO	ORGANO DELIBERANTE	RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	Carico didattico aggiuntivo ai Professori (oltre la docenza di riferimento)	Affidamento diretto in risposta ad avviso di vacanza	gratuito	Consiglio di Dipartimento di riferimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. La delega si potrà attuare, in particolare, per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.	Art.114, D.P.R. 382/1980 Art.12, comma 3 Legge 341/90 Art.1, comma 11 Legge N. 4 del 1999 Art.12, comma 5 Legge 341/90 Art.4, Regolamento di Ateneo
ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	Carico didattico ai Ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 240/2010 (oltre la docenza di riferimento)	Affidamento diretto in risposta ad avviso di vacanza ai sensi degli artt. 6 e 23, comma 2 della L. 240/2010	gratuito	Consiglio di Dipartimento di riferimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. La delega si potrà attuare, in particolare, per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.	Art.12, comma 3 Legge 341/90 Art.1, comma 11 Legge N. 4 del 1999 Combinato disposto Art.6, comma 4 Legge 240/2010 e Art.23, comma 2 Legge 240/2010 Art.4, Regolamento di Ateneo



FASE	TIPOLOGIA DI INCARICO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	TITOLO	ORGANO DELIBERANTE	RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	Affidamento con bando a Professori, Ricercatori e Soggetti Esterni		gratuito/oneroso per i professori e i ricercatori dell'Ateneo oneroso, con contratto di diritto privato, per i soggetti esterni	Bando predisposto dal Dipartimento di riferimento Consiglio di Dipartimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. La delega si potrà attuare, in particolare, per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.	Art.114, D.P.R. 382/1980 Art.12, comma 3 Legge 341/90 Legge N. 4 del 1999 Combinato disposto Art.6, Legge 240/2010 e Art.23, comma 2 Legge 240/2010 Art.5, Regolamento di Ateneo Art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001
ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	Affidamento diretto a Soggetti Esterni	Affidamento diretto	gratuito (nel 5% o in convenzione)	Consiglio di Dipartimento di riferimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. Parere del Nucleo di Valutazione La delega si potrà attuare, in particolare,	Art.23, comma 1 Legge 240/2010 Art.49, Legge N.35 del 4/4/2012 Art.2, comma 1, lettera r) Legge 240/2010 Art.6, Regolamento di



				per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.	Ateneo
ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	Affidamento diretto a Soggetti Esterni	Affidamento diretto	oneroso	Consiglio di Dipartimento di riferimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. La delega si potrà attuare, in particolare, per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.	Art.23, comma 1 Legge 240/2010 Art.6, Regolamento di Ateneo



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

FASE PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA

• D.P.R. 382/1980 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

Art. 10 - Doveri didattici dei professori

Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalità da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.

La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di facoltà e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato.

Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze.

• Legge 341/1990 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari Art. 12, comma 1- Attività di docenza

I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (6/a), e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (7), adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (6/a) adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

Art. 15 - Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori

- 1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.
- 2. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

- 3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà.
- Legge 240/2010 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

Art. 6 - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo

- 1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
- 2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
- 3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
- 4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
- 5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».

- 6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
- 7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.
- 8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
- 9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.
- 10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purchè non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.
- 11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

- 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.
- 12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.
- 13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.
- 14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.

Art. 23, comma 2 - Contratti per l'attività di insegnamento

Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

• Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa

Art. 3 - Affidamento di incarichi in fase di proposta di attivazione dei Corsi di studio

1.In sede di formulazione della proposta di attivazione di un ciclo di ciascun corso di studio, i Consigli di Dipartimento coinvolti in relazione al SSD dell'insegnamento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato, affidano incarichi di insegnamento come compito didattico istituzionale ai professori e ricercatori a tempo determinato e come compito didattico, sentito l'interessato, ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento stesso, con il loro esplicito consenso.

Il Consiglio della Scuola verificherà, ai fini della presentazione dell'Offerta Formativa al Consiglio di Amministrazione, l'equilibrata utilizzazione delle risorse umane all'interno dei Corsi di Studio conferiti nella Scuola. All'atto della approvazione della proposta di attivazione da parte dei competenti organi di Ateneo, i conferimenti effettuati in questa fase assumono valore di formale attribuzione di compiti istituzionali ai Professori e di compiti didattici ai Ricercatori.

- 2. Al fine di garantire <<l'efficienza nell'utilizzo del personale docente>>, come stabilito dall'Allegato A del D.M. 17/2010, l'impegno orario relativo al compito didattico istituzionale dei Professori deve prevedere almeno 120 ore didattica frontale per i professori a tempo pieno e ad almeno 90 ore di didattica frontale per i professori a tempo definito.
- 3. Il compito didattico istituzionale dei Professori, nel rispetto dell'art.26, commi 2, lettera a) e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, può essere inferiore ai limiti indicati nel precedente comma ma almeno pari a 60 ore, solo nei casi in cui i CFU attribuiti al SSD di inquadramento del Professore risultino completamente coperti nei Corsi di Studio attivati in Ateneo anche facendo ricorso alla eventuale disponibilità di copertura, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, manifestata da parte di Ricercatori in servizio nei Dipartimenti. Il Consiglio di Dipartimento può derogare dall'assegnazione dell'impegno orario minimo previsto per il compito didattico istituzionale solo per i professori che insegnano discipline in lingua straniera definite in fase di programmazione didattica.
- 4. La riduzione di cui al precedente comma 3 non si applica ai Professori Universitari che hanno optato o optano per il regime previsto dalla Legge 230/2005, ai sensi dell'art.1 comma 16 della stessa.



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

- 5. L'assegnazione del compito didattico istituzionale al Professore ha validità per l'anno accademico oggetto della programmazione e si intende tacitamente rinnovato, senza obbligo di delibera, per l'anno accademico successivo salvo diversa iniziativa da parte del Dipartimento che lo ha affidato o del Docente.
- 6. I Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, ai quali viene affidato un insegnamento, in questa fase di programmazione, *ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 240/2010*, possono richiedere una riduzione del numero di ore previsto per le attività di cui all'art.6, comma 3 della Legge 240/2010. I Consigli di Corso di Studio quantificheranno la suddetta riduzione, tenendo conto del numero di crediti attribuito all'insegnamento, della tipologia di attività didattica, dell'impegno connesso con gli esami di profitto.
- 7. I Ricercatori a tempo determinato nominati, con contratto di durata triennale, prima dell'entrata in vigore delle Legge 240/2010, sono equiparati ai fini della assegnazione di compiti didattici ai Ricercatori previsti dall'art.24, comma 3, lettera a).

FASE ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

• D.P.R. 382/1980 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

Art. 114 - Conferimento di supplenze

Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università (1).

Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.

Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo.

Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno.

(1) Comma prima sostituito dall'art. 12, l. 19 novembre 1990, n. 341, poi così modificato dall'art. 1, l. 14 gennaio 1999, n. 4.



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

• Legge 341/1990 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari Art. 12, comma 3 – Attività di docenza

Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

• Legge 4/1999 – Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché' il servizio di mensa nelle scuole.

Art. 1, comma 11

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, è abrogato. All'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonché' al primo periodo del primo comma del citato articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola "confermati" è soppressa.

• Legge 341/1990 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari Art. 12, comma 5 – Attività di docenza

Il primo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, già sostituito dall'art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente: << Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori>>.

• Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa Art. 4, comma 2 - Conferimento diretto di incarichi di insegnamento, in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico, a seguito di avviso di vacanza

1.In sede di attuazione delle attività didattiche per ciascun Anno Accademico, il Consiglio del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, su proposta del Consiglio di Corso di Studio



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

interessato, provvede con le procedure definite dal presente art.4 e seguenti alla copertura degli insegnamenti:

a)che risultavano non coperti nei piani di copertura teorica definiti al momento della proposta di attivazione del ciclo;

b)per i quali la previsione di copertura è decaduta per cessazione dal servizio o per congedo del docente:

c)ulteriori insegnamenti a scelta dello studente.

Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può delegare, con apposita delibera, il Consiglio/i della/e Scuola/e all'attuazione delle procedure per l'affidamento diretto degli insegnamenti scoperti. Alla suddetta delega si potrà fare ricorso, in particolare, per insegnamenti relativi a SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.

- 2.I Consigli di Dipartimento, o delle Scuole da questi delegate, possono affidare insegnamenti ai Professori e ricercatori in servizio all'Università degli studi di Palermo:
 - come carico didattico aggiuntivo ai Professori,
 - come carico didattico ai Ricercatori, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 240/2010,

a fronte di esplicita dichiarazione di disponibilità degli interessati e a seguito di un avviso di vacanza degli insegnamenti predisposto dal Dipartimento di riferimento.

• Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa Art. 5 - Conferimento di incarichi di insegnamento in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico a seguito di bando

- A conclusione della procedure di affidamento con delibera, il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio indice con specifici bandi le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento ancora non coperti.
- 2. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può delegare, con apposita delibera, il Consiglio della Scuola all'attuazione delle procedure di affidamento di incarichi su bando.
 - Alla suddetta delega di attuazione delle procedure di affidamento si potrà fare ricorso, in particolare, per insegnamenti relativi a SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.
- 3. I bandi di selezione devono essere pubblicati in apposita sezione del sito di Ateneo e devono specificare:
- a) la denominazione dell'insegnamento da conferire, l'indicazione del settore scientificodisciplinare, la durata annuale, il periodo didattico di svolgimento degli insegnamenti da conferire, le ore di lezione, i relativi crediti formativi universitari (CFU), il numero di ore di attività didattica frontale;
- b) l'esplicito riferimento ad un elenco, reso pubblico sul sito di Ateneo, di Dipartimenti a cui verrà chiesto il parere sulla congruità dell'attività scientifica o professionale dei soggetti richiedenti rispetto al SSD dell'insegnamento;
- c) il trattamento economico previsto per l'incarico secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 393 del 2011 e la relativa copertura finanziaria;



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

- d) le modalità e i termini per la presentazione delle domande che, salvo motivati casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando.
- f) i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché i criteri e le eventuali priorità ai fini dell'assegnazione degli incarichi stabiliti dalla vigente normativa.
- g) i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, con particolare riferimento alla loro collocazione editoriale, del curriculum complessivo dei candidati e della eventuale esperienza pregressa di insegnamento nel settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione ovvero titoli equivalenti rilasciati all'estero costituisce titolo preferenziale;
- h) esplicita esclusione dalla procedura dei soggetti esterni che abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Possono presentare domanda in risposta al bando i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.2 del presente regolamento. Dovranno essere prese in considerazione prioritariamente le domande di professori e ricercatori; le domande di soggetti diversi verranno conservate presso gli uffici del Dipartimento di riferimento, per eventuale considerazione successiva in caso di esito negativo dell'esame delle domande dei Professori e Ricercatori.
- 4 Ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera h) dello Statuto dell'Università di Palermo il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta formulata dal Consiglio di Corso di Studio competente, delibera il conferimento dell'incarico di insegnamento.
- 5. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, può deliberare il conferimento dell'insegnamento anche in assenza del parere previsto dal comma 2 lettera b) del presente articolo quando i richiedenti sono docenti inquadrati:
 - a) nel SSD di appartenenza dell'insegnamento;
 - b) in un settore scientifico disciplinare affine a quello di appartenenza dell'insegnamento;
 - c) in un SSD ricompreso nel macrosettore concorsuale di appartenenza del SSD relativo all'insegnamento;
- 6.Per i soggetti esterni all'Ateneo (art.2, lett. b, comma 1) l'affidamento avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico.
- Legge 240/2010 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

Art. 23, comma 1 - Contratti per attività di insegnamento (come modificato dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 N.5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35)

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo coerente con i parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal Rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

• Legge 240/2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

Art. 23, comma 2 - Contratti per attività di insegnamento

Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

• Legge 35/2012 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo Art.49- Misure di semplificazione e di funzionamento dell'università

all'articolo 23, comma 1:

- 1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti: ((«di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»)), dopo le parole: «attività di insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
- 2) il terzo periodo è soppresso;
- Legge 240/2010 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

Art. 2, comma 1, lettera r - Organi e articolazione interna delle università



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

 $[\ldots]$

r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonchè della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;

• Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa Art. 6 - Affidamento diretto a soggetti esterni

1.Ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/10 possono essere conferiti con la procedura descritta nel presente articolo incarichi di insegnamento ad *esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale* (art.2, lett. b, comma 1) del presente Regolamento. L'affidamento diretto avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabile per un periodo massimo di cinque anni accademici. I contratti possono essere a titolo oneroso o gratuito.

2. I Dipartimenti possono affidare, con la procedure descritta nel presente articolo, incarichi di insegnamento mediante la stipula di contratti diritto privato annuale nell'ambito di specifiche convenzioni tra l'Ateneo di Palermo e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al DPCM n. 593 del 30 dicembre 1993.

Le convenzioni sono stipulate dal Rettore autorizzato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti e/o dei Consigli di corso di studio.

L'elenco aggiornato delle convenzioni è pubblicato sul sito di Ateneo, a cura di un Ufficio individuato dalla Direzione Generale.

3. Dopo la chiusura dell'Offerta Formativa i Consigli di Corso di Studio provvedono ad individuare i soggetti, sottopongono la proposta all'approvazione della struttura didattica competente (Dipartimento di riferimento o, su delega esplicita, Scuola) e contemporaneamente trasmettono il curriculum vitae al Nucleo di Valutazione, per tramite del SEVOC, per la prevista <<*valutazione di*



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010>> .

Il Nucleo di Valutazione si pronuncia sulla congruità del curriculum scientifico o professionale entro e non oltre il 30 luglio per gli insegnamenti da affidare nel primo semestre ed entro e non oltre il 30 dicembre per quelli da affidare nel secondo semestre.

La valutazione del Nucleo non è richiesta nei casi in cui si proceda ad individuare soggetti esterni con procedura di valutazione comparativa a seguito di bandi.

La struttura didattica competente provvederà, solo dopo l'approvazione del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione, alla stipula del contratto di diritto privato, entro e non oltre il 30 settembre per gli insegnamenti del primo semestre ed entro e non oltre il 31 gennaio per quelli del secondo semestre.

- 4. L'affidamento diretto si applica altresì, con le stesse modalità, ai Professori e Ricercatori in quiescenza, sia per raggiunti limiti di età che per dimissioni volontarie.
- 5. I Dipartimenti possono stipulare contratti a titolo gratuito ai sensi del presente articolo nel numero massimo corrispondente al 5% dei docenti in servizio in Dipartimento. Non entrano nel computo del 5% i contratti stipulati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2.

I Dipartimenti possono stipulare contratti a titolo oneroso nei limiti della disponibilità dell'apposito finanziamento stanziato per ciascun Anno Accademico dal Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento economico non può essere inferiore a quello previsto dal Decreto Ministeriale 393 del 2011.

- 6. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (soggetti di cui all'art.2, lett. b, comma 1 del presente Regolamento). Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del *curriculum* del candidato nel sito *internet* dell'università.
- 7. I professori e i ricercatori in quiescenza che hanno avuto affidato, con contratto di diritto privato a titolo gratuito, un incarico di insegnamento che prevede almeno 60 ore di didattica frontale usufruiscono, presso il Dipartimento di afferenza e per l'intera durata del contratto, di una postazione di lavoro e delle attrezzature necessarie alla funzione ricoperta.
- 8. Per i professori e i ricercatori che vanno in quiescenza durante lo svolgimento delle lezioni, a cui è stato affidato un insegnamento a diverso titolo (carico didattico, carico didattico aggiuntivo ed affidamento a titolo gratuito), il Consiglio di Dipartimento può deliberare, al fine di garantire la continuità didattica dell'insegnamento, l'affidamento diretto a titolo gratuito mediante la stipula di contratto di diritto privato.
- 9. Nel caso di interruzione dello svolgimento di insegnamento a causa di giustificata interruzione dal servizio del docente, il Consiglio di Dipartimento, può affidare il completamento dell'insegnamento ad un docente dello stesso SSD, o di settore affine, a titolo gratuito.



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

• D.Lgs. 165/2001

Art. 7, comma 6

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

ALLEGATO 1 (D.R. N. 2852 del 29.07.2014)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI NEI CORSI DI STUDIO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Titolo I Norme comuni

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento e per attività didattica anche integrativa, gratuiti o retribuiti, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 a soggetti italiani e stranieri, interni o esterni all'Università di Palermo, in attuazione della vigente normativa.
- 2. L'Università di Palermo può conferire incarichi sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.
- 3. A tal fine il Consiglio di Amministrazione in fase di approvazione del Bilancio di Previsione determina lo stanziamento per le spese delle attività didattiche dei Dipartimenti per l'anno accademico successivo rispetto a l'Esercizio Finanziario di riferimento. Successivamente all'approvazione dell'Offerta Formativa lo stanziamento sarà ripartito fra i Dipartimenti di riferimento dei Corsi di studio, in base alle esigenze degli stessi

Art. 2 Destinatari degli incarichi

- 1. Destinatari degli incarichi di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento possono essere:
- a) Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università di Palermo e i Tecnici Laureati previsti dall'art.16 della Legge 19.11.1990 n. 341 e dall'art.6, comma 4 della Legge 240/2010;
- b) i soggetti esterni all' Università degli studi di Palermo, italiani o stranieri, che siano <<esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale>>, compresi gli assegnisti di ricerca, i Lettori di madre lingua straniera di–cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95 e i Professori e Ricercatori in quiescenza dell'Università degli Studi di Palermo;
- c) Al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli studi di Palermo, può essere conferito incarico di insegnamento secondo le modalità previste dagli artt. 5, 6 e 13 del presente Regolamento. L'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di servizio e il conferimento è subordinato al rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi extra-istituzionali prevista dall'art.53 del dlgs165/2001.
- 2. La qualificazione dei titoli scientifici o professionali posseduti dai soggetti di cui al punto b) e c) del precedente comma è certificata:
- dal Dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il settore scientifico disciplinare (SSD) dell'insegnamento, nei casi di affidamento di un insegnamento in risposta ad un bando. La suddetta prevalenza sarà valutata in termini di numero di Professori e Ricercatori che afferiscono al Dipartimento;



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

- dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2 lettera c) dello Statuto dell'Università di Palermo nei casi di affidamento diretto.
- 3. L'attività didattica svolta da soggetti esterni all'Ateneo non da luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.

Titolo II Incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. 270/04

Art. 3 Affidamento di incarichi in fase di proposta di attivazione dei Corsi di studio

- 1. In sede di formulazione della proposta di attivazione di un ciclo di ciascun corso di studio, i Consigli di Dipartimento coinvolti in relazione al SSD dell'insegnamento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato, affidano incarichi di insegnamento come compito didattico istituzionale ai professori e ricercatori a tempo determinato e come compito didattico, sentito l'interessato, ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento stesso, con il loro esplicito consenso.
- Il Consiglio della Scuola verificherà, ai fini della presentazione dell'Offerta Formativa al Consiglio di Amministrazione, l'equilibrata utilizzazione delle risorse umane all'interno dei Corsi di Studio conferiti nella Scuola. All'atto della approvazione della proposta di attivazione da parte dei competenti organi di Ateneo, i conferimenti effettuati in questa fase assumono valore di formale attribuzione di compiti istituzionali ai Professori e di compiti didattici ai Ricercatori.
- 2. Al fine di garantire << l'efficienza nell'utilizzo del personale docente>>, come stabilito dall'Allegato A del D.M. 17/2010, l'impegno orario relativo al compito didattico istituzionale dei Professori deve prevedere almeno 120 ore didattica frontale per i professori a tempo pieno e ad almeno 90 ore di didattica frontale per i professori a tempo definito.
- 3. Il compito didattico istituzionale dei Professori, nel rispetto dell'art.26, commi 2, lettera a) e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, può essere inferiore ai limiti indicati nel precedente comma ma almeno pari a 60 ore, solo nei casi in cui i CFU attribuiti al SSD di inquadramento del Professore risultino completamente coperti nei Corsi di Studio attivati in Ateneo anche facendo ricorso alla eventuale disponibilità di copertura, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, manifestata da parte di Ricercatori in servizio nei Dipartimenti. Il Consiglio di Dipartimento può derogare dall'assegnazione dell'impegno orario minimo previsto per il compito didattico istituzionale solo per i professori che insegnano discipline in lingua straniera definite in fase di programmazione didattica.
- 4. La riduzione di cui al precedente comma 3 non si applica ai Professori Universitari che hanno optato o optano per il regime previsto dalla Legge 230/2005, ai sensi dell'art.1 comma 16 della stessa
- 5. L'assegnazione del compito didattico istituzionale al Professore ha validità per l'anno accademico oggetto della programmazione e si intende tacitamente rinnovato, senza obbligo di delibera, per l'anno accademico successivo salvo diversa iniziativa da parte del Dipartimento che lo ha affidato o del Docente.
- 6. I Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, ai quali viene affidato un insegnamento, in questa fase di programmazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 240/2010, possono richiedere una riduzione del numero di ore previsto per le attività di cui all'art.6, comma 3 della Legge



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

240/2010. I Consigli di Corso di Studio quantificheranno la suddetta riduzione, tenendo conto del numero di crediti attribuito all'insegnamento, della tipologia di attività didattica, dell'impegno connesso con gli esami di profitto.

7. I Ricercatori a tempo determinato nominati, con contratto di durata triennale, prima dell'entrata in vigore delle Legge 240/2010, sono equiparati ai fini della assegnazione di compiti didattici ai Ricercatori previsti dall'art.24, comma 3, lettera a).

Art. 4

Conferimento diretto di incarichi di insegnamento, in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico, a seguito di avviso di vacanza

- In sede di attuazione delle attività didattiche per ciascun Anno Accademico, il Consiglio del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, su proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato, provvede con le procedure definite dal presente art.4 e seguenti alla copertura degli insegnamenti:
 - a) che risultavano non coperti nei piani di copertura teorica definiti al momento della proposta di attivazione del ciclo;
 - b)per i quali la previsione di copertura è decaduta per cessazione dal servizio o per congedo del docente;
 - c) ulteriori insegnamenti a scelta dello studente.
- Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può delegare, con apposita delibera, il Consiglio/i della/e Scuola/e all'attuazione delle procedure per l'affidamento diretto degli insegnamenti scoperti. Alla suddetta delega si potrà fare ricorso, in particolare, per insegnamenti relativi a SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.
- 2. I Consigli di Dipartimento, o delle Scuole da questi delegate, possono affidare insegnamenti ai Professori e ricercatori in servizio all'Università degli studi di Palermo:
- -come carico didattico aggiuntivo ai Professori
- -come carico didattico ai Ricercatori, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010,
- a fronte di esplicita dichiarazione di disponibilità degli interessati e a seguito di un avviso di vacanza degli insegnamenti predisposto dal Dipartimento di riferimento.

Art. 5

Conferimento di incarichi di insegnamento in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico a seguito di bando

- 1. A conclusione della procedure di affidamento descritte agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio indice con specifici bandi le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento ancora non coperti.
- 2. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può delegare, con apposita delibera, il Consiglio della Scuola all'attuazione delle procedure di affidamento di incarichi su bando.
- Alla suddetta delega di attuazione delle procedure si potrà fare ricorso, in particolare, per insegnamenti relativi a SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.
- 3. I bandi di selezione devono essere pubblicati in apposita sezione del sito di Ateneo e devono specificare:



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

- a) la denominazione dell'insegnamento da conferire, l'indicazione del settore scientificodisciplinare, la durata annuale, il periodo didattico di svolgimento degli insegnamenti da conferire, le ore di lezione, i relativi crediti formativi universitari (CFU), il numero di ore di attività didattica frontale:
- b) l'esplicito riferimento ad un elenco, reso pubblico sul sito di Ateneo, di Dipartimenti a cui verrà chiesto il parere sulla congruità dell'attività scientifica o professionale dei soggetti richiedenti rispetto al SSD dell'insegnamento;
- c) il trattamento economico previsto per l'incarico secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 393 del 2011 e la relativa copertura finanziaria;
- d) le modalità e i termini per la presentazione delle domande che, salvo motivati casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando.
- f) i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché i criteri e le eventuali priorità ai fini dell'assegnazione degli incarichi stabiliti dalla vigente normativa.
- g) i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, con particolare riferimento alla loro collocazione editoriale, del curriculum complessivo dei candidati e della eventuale esperienza pregressa di insegnamento nel settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione ovvero titoli equivalenti rilasciati all'estero costituisce titolo preferenziale.
- h) esplicita esclusione dalla procedura dei soggetti esterni che abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenete alla struttura proponente , con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Possono presentare domanda in risposta al bando i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.2 del presente regolamento. Dovranno essere prese in considerazione prioritariamente le domande di professori e ricercatori; le domande di soggetti diversi verranno conservate presso gli uffici del Dipartimento di riferimento, per eventuale considerazione successiva in caso di esito negativo dell'esame delle domande dei Professori e Ricercatori.
- 4 Ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera h) dello Statuto dell'Università di Palermo il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta formulata dal Consiglio di Corso di Studio competente, delibera il conferimento dell'incarico di insegnamento.
- 5. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, può deliberare il conferimento dell'insegnamento anche in assenza del parere previsto dal comma 2 lettera b) del presente articolo quando i richiedenti sono docenti inquadrati:
- a) nel SSD di appartenenza dell'insegnamento;
- b) in un settore scientifico disciplinare affine a quello di appartenenza dell'insegnamento;
- c) in un SSD ricompreso nel macrosettore concorsuale di appartenenza del SSD relativo all'insegnamento.
- 6.Per i soggetti esterni all'Ateneo (art.2, lett. b, comma 1) l'affidamento avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico.

Art. 6 Affidamento diretto a soggetti esterni

1.Ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/10 possono essere conferiti con la procedura descritta nel presente articolo incarichi di insegnamento ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (art.2, lett. b, comma 1) del



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

presente Regolamento.) L'affidamento diretto avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabile per un periodo massimo di cinque anni accademici. I contratti possono essere a titolo oneroso o gratuito.

2. I Dipartimenti possono affidare, con la procedure descritte nel presente articolo, incarichi di insegnamento mediante la stipula di contratti diritto privato annuale nell'ambito di specifiche convenzioni tra l'Ateneo di Palermo e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al DPCM n. 593 del 30 dicembre 1993.

Le convenzioni sono stipulate dal Rettore autorizzato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti e/o dei Consigli di corso di studio.

L'elenco aggiornato delle convenzioni è pubblicato sul sito di Ateneo, a cura di un Ufficio individuato dalla Direzione Generale.

3.Dopo la chiusura dell'Offerta Formativa i Consigli di Corso di Studio provvedono ad individuare i soggetti, sottopongono la proposta all'approvazione della struttura didattica competente (Dipartimento di riferimento o, su delega esplicita, Scuola) e contemporaneamente trasmettono il curriculum vitae al Nucleo di Valutazione, per tramite del SEVOC, per la prevista << valutazione di congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010>> .

Il Nucleo di Valutazione si pronuncia sulla congruità del curriculum scientifico o professionale entro e non oltre il 30 luglio per gli insegnamenti da affidare nel primo semestre ed entro e non oltre il 30 dicembre per quelli da affidare nel secondo semestre.

La valutazione del Nucleo non è richiesta nei casi in cui si proceda ad individuare soggetti esterni con procedura di valutazione comparativa a seguito di bandi.

La struttura didattica competente provvederà, solo dopo l'approvazione del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione, alla stipula del contratto di diritto privato, entro e non oltre il 30 settembre per gli insegnamenti del primo semestre ed entro e non oltre il 31 gennaio per quelli del secondo semestre.

- 4. L'affidamento diretto si applica altresì, con le stesse modalità, ai Professori e Ricercatori in quiescenza, sia per raggiunti limiti di età che per dimissioni volontarie.
- 5. I Dipartimenti di riferimento possono stipulare contratti a titolo gratuito ai sensi del presente articolo nel numero massimo corrispondente al 5% dei docenti in servizio in Dipartimento. Non entrano nel computo del 5% i contratti stipulati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2.
- I Dipartimenti di riferimento possono stipulare contratti a titolo oneroso nei limiti della disponibilità dell'apposito finanziamento stanziato per ciascun Anno Accademico dal Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento economico non può essere inferiore a quello previsto dal Decreto Ministeriale 393 del 2011.

6. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad ho*c da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (soggetti di cui all'art.2, lett. b, comma 1 del presente Regolamento). Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adequato confronto con incarichi simili attribuiti da



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del *curriculum* del candidato nel sito *internet* dell'università.

- 7. I professori e i ricercatori in quiescenza che hanno avuto affidato, con contratto di diritto privato a titolo gratuito, un incarico di insegnamento che prevede almeno 60 ore di didattica frontale usufruiscono, presso il Dipartimento di afferenza e per l'intera durata del contratto, di una postazione di lavoro e delle attrezzature necessarie alla funzione ricoperta.
- 8. Per i professori e i ricercatori che vanno in quiescenza durante lo svolgimento delle lezioni, a cui è stato affidato un insegnamento a diverso titolo (carico didattico, carico didattico aggiuntivo ed affidamento a titolo gratuito), il Consiglio di Dipartimento può deliberare, al fine di garantire la continuità didattica dell'insegnamento, l'affidamento diretto a titolo gratuito mediante la stipula di contratto di diritto privato.
- 9. Nel caso di interruzione dello svolgimento di insegnamento a causa di giustificata interruzione dal servizio del docente, il Consiglio di Dipartimento, può affidare il completamento dell'insegnamento ad un docente dello stesso SSD, o di settore affine, a titolo gratuito.

Art. 7 Specifici contenuti degli incarichi

- 1. I diritti e doveri dei soggetti ai quali è stato conferito un incarico di insegnamento a titolo gratuito o oneroso, oltre a quelli specificatamente indicati nel provvedimento di affidamento o nel contratto di diritto privato, sono riportati nell'art. 26 del Regolamento Didattico dell'Università di Palermo.
- 2. Le modalità di partecipazione al Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio sono quelle previste dall'art. 36, comma 5, dello Statuto dell'Università di Palermo ed è comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative a posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento.

Art. 8 Determinazione del numero massimo di ore affidate per contratto nei Corsi di Studio

 Ciascun Corso di Studio potrà affidare, ai sensi dell'Allegato C del D.M. 1059/2013, ai soggetti diversi dai Professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, sia per affidamento diretto sia in risposta ad un bando, un numero complessivo di ore di didattica assistita pari al seguente valore DID_{cds}

DIDcds = 0.3 (120 Nprof + 90 Npdf + 60 Nric)

essendo Nprof il numero dei professori a tempo pieno impiegato per carico didattico e carico didattico aggiuntivo nel Corso di Studio, Npdf il numero dei professori a tempo definito impiegato per carico didattico e carico didattico aggiuntivo nel Corso di Studio e Nric la somma del numero dei ricercatori a tempo indeterminato, che hanno manifestato la loro disponibilità alla copertura di insegnamenti ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, e del numero di ricercatori a tempo determinato.



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

Il Coordinatore di Corso di Studio comunica, in sede di attuazione dell'offerta formativa annuale, al Presidio di Qualità il numero di ore DIDcds.

Non sono sottoposte al limite del DIDcds le ore affidate ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 lettere a) e b) relative ai Corsi di Studio delle Professioni sanitarie, Scienze motorie, Scienze della Formazione, Servizio Sociale, Mediazione linguistica e traduzione e interpretariato e le attività di tirocinio.

Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferito a tutti i Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico attivati in Ateneo anche per insegnamenti o moduli didattici diversi. Il rispetto di tale limite sarà esplicitamente garantito, per gli insegnamenti di loro competenza, dalle delibere dei Consigli di Dipartimento e sottoposto al controllo degli Uffici competenti per la verifica relativi a tutti gli insegnamenti conferiti in Ateneo.

Art. 9 Modalità di stipula del contratto per soggetti esterni all'Università

- 1.A seguito della delibera di affidamento, il contratto di diritto privato con il soggetto esterno sarà predisposto a cura dell'Ufficio competente, e stipulato dal Rettore.
- 2. I corsi non potranno avere inizio prima della definizione dell'iter di stipula del contratto.
- 3. All'atto della stipula del contratto verrà consegnato al docente un apposito registro nel quale lo stesso annoterà le attività svolte e che restituirà, al Coordinatore del Corso di Studio competente, al termine dell'anno accademico relativo all'affidamento.
- 4. Le stesse modalità di stipula del contratto si applicano per i Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere, salvo differenti indicazioni definite negli accordi specifici di cooperazione.

Art. 10 Oggetto del contratto per soggetti esterni all'Università

- 1. Il contratto dovrà prevedere:
- a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
- b) la data di inizio e fine dell'attività;
- c) l'oggetto della prestazione, della tipologia del Corso e delle modalità di svolgimento, il numero di ore e il numero di CFU;
- d) le sessioni di esame che il titolare del contratto sarà tenuto a svolgere;
- e) le modalità per la verifica dello svolgimento delle attività;
- f) per i contratti a titolo oneroso, l'importo del compenso al lordo delle ritenute di legge;
- g) l'indicazione che l'attività didattica svolta non da luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università:
- h) la dichiarazione che il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/13). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto
- i) una clausola di decadenza qualora il docente non si attenga al calendario didattico previsto dalla Scuola, il programma svolto non risulti coerente con la scheda di trasparenza pubblicata sul sito



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

web di Ateneo e allegata alla Scheda SUA-CdS, il Docente non svolga gli esami negli appelli previsti nel Calendario Didattico di Ateneo.

Art.11 Compenso e modalità di pagamento

- 1. Il trattamento economico è determinato nei limiti della disponibilità dello stanziamento in bilancio e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.
- 2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Coordinatore del Corso di Studio che certifichi il regolare svolgimento del corso e degli appelli di esame previsti per l'Anno Accademico.
- 3. In materia previdenziale ai contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. L'Ateneo provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 Durata e rinnovo

- 1.I contratti a titolo gratuito o oneroso stipulati a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge 240/2010, possono avere durata annuale ed essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni.
- Il rinnovo viene deliberato dal Consiglio di Dipartimento, previa valutazione dell'attività svolta effettuata dal Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio competente e parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola a cui afferisce il Corso di Studio, sulla congruità del programma dell'insegnamento svolto dal Docente con la scheda di trasparenza dell'insegnamento allegata alla Scheda SUA-CdS e al regolare svolgimento degli esami negli appelli previsti nel Calendario Didattico di Ateneo, tenendo anche conto della valutazione dell'opinione degli studenti sulla didattica.
- 2. I contratti a titolo oneroso stipulati a seguito di bando ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge 240/2010 hanno durata annuale.
- 3. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Titolo III

Norme per il conferimento di incarichi per attività didattiche integrative di insegnamenti ufficiali, formative e professionalizzanti dell'area sanitaria

Art. 13 Contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative

1. Su motivata richiesta del docente titolare di un insegnamento di almeno 6 CFU e con impegno pari ad almeno 60 ore di didattica frontale, e con apposita delibera del Consiglio Interclasse o di Corso di Studio competente, il Dipartimento può stipulare contratti di diritto privato retribuiti per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con le stesse modalità previste per il conferimento di incarichi di insegnamento descritte nell'art. 4 del presente regolamento, con i soggetti indicati alle



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

lettere a) e b) dell'art.2 del presente regolamento, che, per la loro comprovata esperienza professionale, siano in grado di apportare significative esperienze tecniche e professionali ad integrazione dell'insegnamento ufficiale.

Per i soggetti stranieri, anche nell'ambito di specifici accordi di collaborazione, di cui all'art.2, lettera b) del presente regolamento le modalità previste per l'affidamento di incarichi relativi ad attività didattiche integrative sono quelle stabilite all'art.5, comma 6 del presente regolamento.

- 2. Tale attività didattica, non superiore a 25 ore (anche se espletata in più insegnamenti), non è sostitutiva di parti di insegnamento ufficiale e non comporta per gli studenti l'acquisizione di crediti formativi aggiuntivi rispetto a quelli che competono all'insegnamento stesso.
- 3. La retribuzione delle attività didattiche integrative può avvenire solo su fondi a disposizione del Dipartimento, della Scuola o del Corso di Studio.

Art. 14 Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti

- 1. Gli incarichi di didattica integrativa sono conferiti con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.
- 2. Per la stipula dei contratti di cui al comma 1, si applica l'art. 9 del presente regolamento.

Art. 15 Oggetto del contratto

- 1. I contratti di diritto privato per lo svolgimento di specifiche attività didattiche integrative devono contenere l'indicazione:
- a) dell'anno accademico di riferimento;
- b) dell'oggetto della prestazione;
- c) dell'insegnamento ufficiale nell'ambito del quale è svolto il corso integrativo;
- d) delle modalità di svolgimento dell'attività didattica;
- e) del numero di ore in cui deve essere espletata l'attività didattica;
- f) dell'inizio dell'attività e del termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa;
- g) dell'attestazione della copertura finanziaria;
- h) dell'importo del compenso al netto delle ritenute a carico dell'Amministrazione.
- g) l'indicazione che l'attività didattica svolta non da luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università;
- h) la dichiarazione che il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/13). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

Art. 16 Compenso e modalità di pagamento

1.Il compenso per i contratti di didattica integrativa conferiti con le modalità previste dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010 è determinato nella misura prevista dal Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.



Prof.Ing. Vito Ferro Pro-Rettore Vicario

Il compenso per i contratti di didattica integrativa conferiti a Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere sono stabiliti, dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall'art.23, comma 3 della Legge 240/2010.

2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Coordinatore del Corso di Studio sul regolare svolgimento del corso.

Art. 17 Durata e rinnovo

- 1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.
- 2. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 18 Contratti per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti dell'area sanitaria

- 1. Le attività formative professionalizzanti, previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, possono essere attribuite per contratto ad esperti esterni, fatta eccezione per il personale in servizio presso Aziende del SSN convenzionate e presso cui si svolgono attività didattiche dei relativi Corsi di Laurea. Tali attività non possono superare il limite massimo di 30 CFU per Corso di Laurea.
- 2. L'attività e prestazioni potranno essere attribuite a titolo gratuito a personale dell'area sanitaria appartenente ai ruoli delle strutture presso cui si svolge l'attività formativa in forza del D.L. 30/12/1992 n. 502 e dei Decreti interministeriali di determinazione delle classi di Laurea delle professioni sanitarie attualmente vigenti.

Art.19 Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti

- 1. Gli incarichi per lo svolgimento di attività formative di cui all' art. 18 sono conferiti con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.
- 2. Per la stipula, oggetto, compenso e modalità di pagamento dei relativi contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività formative si applicano gli artt. 14,15, 16 e 17 del presente regolamento.

Titolo IV Norme comuni per gli incarichi a titolo oneroso

Art. 20 Decadenza dal diritto al conferimento dell'incarico

Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che, entro il termine fissato con lettera di invito dagli uffici amministrativi competenti, non provvedano, salvo giustificati motivi, alla sottoscrizione del contratto.



Art. 21 Risoluzione del contratto

- 1. Il contratto si risolve automaticamente se l'incaricato non dà inizio alle attività nel termine indicato dal contratto. Di tale inadempienza il Dipartimento di riferimento è tenuto a dare comunicazione al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.
- 2. Il contratto si intende risolto di diritto nelle ipotesi previste dalla normativa civilistica. In tali ipotesi è comunque dovuto il corrispettivo relativo alla parte di prestazione effettivamente eseguita ed attestata dal Coordinatore del Corso di Studio.
- 3. E' comunque fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione.

Art. 22 Poli decentrati e Corsi convenzionati

Tutte le tipologie di contratto di diritto privato di cui al presente Regolamento nei Corsi di Studio attivati in convenzione con Consorzi Universitari o con altri Enti finanziatori sono sottoposti alle disposizioni di questo Regolamento, tranne che per la parte relativa al trattamento economico che sarà regolata dai rapporti convenzionali.

Titolo IV Norme finali, abrogative e transitorie

Art. 23 Entrata in vigore

Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'anno accademico 2014/2015. Sono fatte salve tutte le attività di programmazione di cui al titolo II del presente Regolamento.